

SENT. 75 / 2024**REPUBBLICA ITALIANA****In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****Sezione giurisdizionale regionale per le Marche**

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario

Presidente

dott. Guido Petrigni

Consigliere

dott. Andrea Liberati

Consigliere -relatore

ha emesso la seguente

SENTENZAnel giudizio di conto, iscritto al n. **23557** del registro di segreteria, nei confrontidi **Sergio Giardina**, consegnatario di beni mobili, in servizio presso il Comune

di Acquasanta Terme, per l'esercizio finanziario 2019 (conto n. 40309);

visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 10 luglio 2024, con l'assistenza del segretario

dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott. Andrea Liberati e il

Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

Cristina Valeri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con relazione n. 57/2024 il magistrato incaricato dell'istruttoria, dott. Giuseppe

Vella, premesso il quadro normativo di riferimento, ha rilevato, per quanto

riguarda il profilo formale del conto giudiziale inviato da Giardina Sergio, che:

- non sono stati depositati l'atto di parifica del conto e la nomina dell'agente

contabile;

- il deposito del conto presso la Sezione Giurisdizionale è stato effettuato entro il termine previsto dall'art. 139 del D.lgs. 174/2016 (Codice di Giustizia Contabile);

- manca la relazione dell'Organo di controllo interno, prevista dall'art. 139, comma 2, del c.g.c.

Sotto il profilo sostanziale, il magistrato istruttore ha evidenziato che:

- il conto in esame non riguarda beni mobili o “materie” per i quali l'agente contabile abbia “debito di custodia”, ma ricomprende tutte le voci che costituiscono le immobilizzazioni nel patrimonio dell'Ente;

- pertanto, il conto non fornisce alcuna indicazione precisa dei beni dati in consegna all'agente contabile e da esso custoditi.

Conseguentemente, l'atto trasmesso dal Giardina non è qualificabile come conto giudiziale, essendo privo dei requisiti minimi essenziali per potersi individuare con esattezza i beni dati in consegna all'agente contabile e da esso custoditi.

Il magistrato istruttore ha, quindi, chiesto che sia sottoposta al giudizio del Collegio la questione inerente all'ammissibilità e alla procedibilità del conto in oggetto e, qualora il Collegio dovesse ritenere il conto ammissibile, la questione concernente la sua regolarità.

* * * * *

Con memoria in data 8 giugno 2024 il Giardina ha chiarito di non avere gestito alcun magazzino ma soltanto beni in uso per l'ordinario funzionamento degli Uffici; pertanto, su di lui non gravava alcun debito di custodia, comportante obbligo di resa del conto giudiziale, che è stato erroneamente inviato.

* * * * *

All'udienza del 10 luglio 2024, assente il Giardina, il Pubblico Ministero ha chiesto che il giudizio di conto sia dichiarato improcedibile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio rileva che nel conto sono elencati n. 2.848 beni, di cui vengono forniti: una breve descrizione, gli estremi dell'inventario (categoria e numero), la consistenza iniziale (in quantità e valore) e la consistenza finale (in quantità e valore).

In pratica, esso ricomprende tutte le voci che costituiscono le immobilizzazioni nel patrimonio dell'Ente, senz'alcuna indicazione dei beni dati in consegna all'agente contabile e da esso custoditi.

Pertanto, dal documento depositato non si ravvisano alcuna sostanziale gestione di un deposito o magazzino né operazioni di carico/scarico ad esso connesse, elementi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sentenze: n. 313/2020 della Sezione Calabria, n. 217/2018 della Sezione Veneto, n. 102/2015 della Sezione Abruzzo), obbligano alla resa del conto giudiziale l'agente consegnatario di beni con debito di custodia.

Rilevato, quindi, che dall'esame degli atti allegati si desume chiaramente che l'attività svolta dal consegnatario Giardina Sergio non comportava alcun debito di custodia di beni ma di mera vigilanza, il Collegio ritiene che il presente giudizio debba essere dichiarato improcedibile, non essendo ravvisabile in capo al medesimo la sussistenza di un obbligo di resa del conto giudiziale.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito del conto, non v'è luogo a pronunzia sulle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche,
definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il giudizio di conto in
epigrafe indicato.

Nulla per le spese.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

dott. Andrea Liberati

dott. Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 12 luglio 2024
Il Preposto
dott.ssa Tiziana Camaioni